

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

N. 49 del 30-12-2021

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 49 DEL 30-12-2021

Poppi, li 18-01-2022

Il Segretario
Dr. Micheli Simone

OGGETTO: **Relazione di attuazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e smi. e piano di razionalizzazione ordinaria annuale delle stesse ai sensi dell'art. 20 comma 1 del medesimo decreto**

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di dicembre alle ore 17:00, presso questa Sede, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio, in sessione Ordinaria in Pubblica convocazione in seduta Seconda.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Ente e in carica

TELLINI GIANPAOLO	P	CAVALLUCCI PAOLO	P
ACCIAI RICCARDO	P	FANI ANTONIO	A
CALBI VALENTINA	P	FEDERICO GIOVANNI	P
CHISCI ALESSIA	P	LAURITA PAOLO	P
CIAMPELLI ALBERTO	P	MUCCI TIZIANA	P
DINI FEDERICO	A	SASSOLI STEFANO	A
DUCCI ELEONORA	P	SERENI FRANCESCO	A
BAROLO CLAUDIO	P	AGNOLONI MARCO	A
SESTINI MASSIMILIANO	A	VALBONESI MANOLA	P
PERTICHINI ROBERTO	P	FABBRI CHIARA	A
RICCI LORENZO	P	BASETTI CLAUDIO	A
CECCHERINI EMANUELE	P		

Presenti 15

Assenti 8

Immediatamente eseguibile S

Assume la presidenza la Signora ELEONORA DUCCI in qualità di PRESIDENTE assistita dal SEGRETARIO Signor SIMONE MICHELI.

Il Presidente, accertato il numero legale e previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CALBI VALENTINA
CIAMPELLI ALBERTO
LAURITA PAOLO

invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: **Relazione di attuazione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 comma 4 del D. Lgs. 175/2016 e smi. e piano di razionalizzazione ordinaria annuale delle stesse ai sensi dell'art. 20 comma 1 del medesimo decreto**

Ducci: illustra il punto precisando come in questo piano si conferma il mantenimento delle partecipazioni nel GAL e in Nuove Acque, mentre Casentino Servizi, Trasporti Ferroviari Casentino e Casentino Sviluppo e Turismo, il consorzio Casentino sviluppo e turismo è stato messo in liquidazione nel corso del 2020. Illustra come la delibera sia quindi la stessa dello scorso anno e che la strategicità sia stata mantenuta solo per il GAL e Casentino sviluppo e turismo. Ciampelli: chiede di sapere se nel caso delle società messe in liquidazione i consigli di amministrazione percepiscano qualcosa oppure no. Acciai: visto che il Consigliere Ciampelli aveva già sollevato la questione in consiglio a Poppi dove era in approvazione lo stesso punto, si è confrontato con il responsabile finanziario dott. Micheli e quindi conferma quanto già esposto ieri al consiglio di Poppi, ossia che per Casentino sviluppo e Turismo non c'è alcun compenso per il liquidatore, per quanto riguarda invece TFC prende un compenso il revisore per 1.200 euro annui, per la casentino servizi c'è un revisore che percepisce 2000 euro annui ed un liquidatore che prende un compenso di 12.000 euro annui in ogni caso precisa come non si tratti più di consigli di amministrazione che non ci sono più. In particolare per quanto riguarda la Casentino Servizi è rimasta da sistemare la partita con SEI Toscana per quanto riguarda la proprietà dove si svolgeva il servizio e per TFC c'è da risolvere la questione dei tronchetti ferroviari e della proprietà che è a Bibbiena Stazione. Ciampelli: dopo la delucidazione data da Acciai e di cui non disponeva ieri al consiglio di Poppi, raccomandando di fare prima possibile nel concludere i procedimenti di liquidazione, quindi annuncia il voto di astensione. Acciai: precisa che i 12.000 euro del liquidatore di TFC provengono dall'azienda e non gravano sui comuni, però chiaramente rimarrebbero a vantaggio della liquidazione e quindi naturalmente prima si conclude e meglio è. Ciampelli: ringrazia delle delucidazioni ricevute.

IL CONSIGLIO

RICHIAMATO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, in particolare l'art. 24 concernente la revisione straordinaria delle partecipazioni, ai sensi del quale:

“ 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. (in vigore dal 1° ottobre 2017)

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. (in vigore dal 1° ottobre 2017)

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione. 7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. *All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.*"

DATO ATTO CHE possono essere acquisite, detenute e quindi mantenute le partecipazioni societarie che rientrino nelle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P. ossia:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

DATO ATTO CHE le Pubbliche Amministrazioni devono verificare anche, mediante atto deliberativo analiticamente motivato, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2 del Testo unico, ossia:

- la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P.;
- ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato;
- compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

VISTO l'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" del T.U.S.P. a tenore del quale:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4."

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 43 del 29.09.2017 di adozione del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie corredato della Relazione Tecnica e del documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR adottata dalla Corte dei Conti- Sezione Autonomie;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 58 del 28.12.2020 di adozione del provvedimento di Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie e di approvazione della Relazione sullo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano adottato nel 2019;

VISTI:

- la Relazione di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano adottato nel 2020 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegata al presente atto (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;

- il Piano di razionalizzazione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino al 31/12/2020 redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegato al presente atto (All. B) per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso dal Revisore dei Conti, Rag. Luca Tinagli, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:

- Presenti 15
- Votanti 12
- Voti Favorevoli 12
- Voti Contrari 00
- Astenuti 03 (Ciampelli Cavallucci, Laurita)

E L I B E R A

per le motivazioni di cui alla premessa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;

1. di approvare la Relazione di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano adottato nel 2020 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegata al presente atto (All. A) per farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare il Piano di razionalizzazione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino al 31/12/2020 redatto dal Responsabile del Servizio Finanziario ed allegata al presente atto (All. B) per farne parte integrante;
3. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Unione;
4. di trasmettere, ai sensi dell'art. 20, co.4 del Dlgs 175/2016, la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura del MEF competente, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare subito attuazione alle misure di razionalizzazione;
6. di demandare agli uffici competenti l'espletamento delle procedure e l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE
DUCCI ELEONORA

IL SEGRETARIO
MICHELI SIMONE

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb.

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente <http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/>, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, li **19 gennaio 2022**

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

